

Legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005– Art. 10

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(...)

Art. 10

1. La Regione promuove lo sviluppo delle coste con interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della erosione secondo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e della valorizzazione delle risorse strutturali ed ambientali.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Regione assume il principio della pianificazione quale strumento necessario per attivare un'organica azione pluriennale attraverso l'approvazione da parte della Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 5, del «Piano di gestione integrata», di seguito definito Piano, previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione permanente.
3. Il Piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.
4. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:
 - a) verifica le condizioni attuali del litorale calabrese, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;
 - b) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla [direttiva 2001/42/CE](#), un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;
 - c) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee;
 - d) definisce la programmazione pluriennale degli interventi con indicazione dei costi e della copertura finanziaria cui concorrono lo Stato, la Regione, i Comuni ed i soggetti privati secondo le proprie capacità finanziarie.
5. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:
 - a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;
 - b) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario stato naturale dei luoghi;
 - c) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.
6. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per definire le priorità di intervento.

7. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

- a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale di cui all'[articolo 8](#) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19;
- b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;
- c) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell'[articolo 21](#) della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
- d) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;
- e) azioni di monitoraggio con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa dall'erosione marina e di ripascimento del litorale.

8. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli [articoli 30](#) e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per interventi di area vasta per i quali le funzioni amministrative, anche per le attività di cui alle successive lettere b) e c) del presente comma, sono esercitate dalle Province;
- b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso finanziario della Regione;
- c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili a implementare il Sistema Informativo Territoriale di cui all'[articolo 8](#) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

9. In via sperimentale, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di progetti-pilota finalizzati al ripascimento di arenili individuando almeno un sito per singolo territorio provinciale.

10. Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione concede ai comuni interessati un contributo costante poliennale della durata massima di 25 anni, per la contrazione di mutui con gli Istituti di Credito abilitati il cui importo è pari all'80% della rata di ammortamento, ad eccezione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dei Comuni che versano in stato di dissesto finanziario o che non hanno rispettato il patto di stabilità, per i quali l'importo della rata è a totale carico della Regione.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è disposta l'utilizzazione del limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 - allocato all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030130) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - già autorizzato con l'[articolo 1-bis](#) della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

12. È abrogato l'[articolo 1-bis](#) della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

(...)